

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**AGENZIA LAVORO**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 2133 del 25/11/2025 BOLOGNA

**Proposta:** DLV/2025/2179 del 25/11/2025

**Struttura proponente:** SERVIZIO TERRITORIALE CENTRO 1  
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

**Oggetto:** RETTIFICA PARZIALE PROVVEDIMENTO N. 2077 DEL 17/11/2025 DI APPLICAZIONE DEL REGIME DI CONDIZIONALITA' PER BENEFICIARIO DI NASPI O DIS-COLL - AREA TERRITORIALE CENTRO 1 - CENTRO PER L'IMPIEGO DI BOLOGNA, PER GLI EVENTI DAL 01/10/2025 AL 31/10/2025.

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - SERVIZIO TERRITORIALE CENTRO 1

**Firmatario:** MARCO SILVAGNI in qualità di Responsabile di servizio

  

**Responsabile del procedimento:** Alessandra Burnelli

Firmato digitalmente

## IL DIRIGENTE

Visti:

- la Legge Regionale n. 17 del 1° agosto 2005 e ss.mm.ii. recante “*Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro*” ed in particolare:
- l’art. 32 bis “*Agenzia Regionale per il Lavoro*”, inserito dall’art. 54 della L.R. 13/2015 e ss.mm., ed in particolare il comma 2, lett. g), in base al quale l’Agenzia Regionale per il Lavoro provvede a governare e dirigere i servizi pubblici per il lavoro;
- il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*” ed in particolare:
- l’art. 2 “*Indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro*” con cui si prevede un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, che determini i tempi entro i quali debbono essere convocate le diverse categorie di utenti;
- l’art. 21 “*Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito*” che descrive i meccanismi di condizionalità, gli obblighi e le sanzioni per i percettori di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) o di Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL);
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 gennaio 2018 n. 4 attuativo dell’articolo 2, d.lgs. 150/2015, recante le “*Linee di indirizzo triennali dell’azione in materia di politiche attive*” ed in particolare:
- l’art. 4 “*Tempi di convocazione delle diverse categorie di utenti*”;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 aprile 2018 n. 42 recante la definizione dell’offerta di lavoro congrua, ai sensi degli artt. 3 e 25 del d.lgs. n.150/2015;
- la Deliberazione del Consiglio di amministrazione di ANPAL del 26 luglio 2017 n. 18, come modificata dalla successiva Deliberazione del 10 luglio 2018 n. 27, che regola la composizione e il funzionamento del “*comitato per ricorsi in tema di condizionalità*” previsto all’art. 21, comma 12, del d.lgs. 150/2015;
- la Delibera del Comitato per i ricorsi di condizionalità del 2 dicembre 2019 n. 54 che approva i “*criteri adottati nelle valutazioni dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12, del D.lgs. 150/2015*”;
- la nota del direttore generale dell’ANPAL dell’11 giugno 2018 n. 7122 con cui si forniscono indicazioni operative circa le modalità di comunicazione dei provvedimenti sanzionatori adottati dai CPI ai sensi dell’art. 21, comma 10, del d.lgs. 150/2015;
- la circolare ANPAL n. 1 del 5 agosto 2022 avente ad oggetto “*Note di coordinamento in materia di definizione operativa degli obiettivi e dei traguardi di GOL, nonché di gestione della condizionalità a seguito delle innovazioni previste dal programma*”;
- la nota operativa ANPAL 5 dicembre 2022, avente ad oggetto: “*Note di coordinamento in materia di definizione operativa degli obiettivi e dei traguardi di GOL – seguiti*”;
- la circolare dell’INPS 15 dicembre 2016, n. 224 avente per oggetto “*Misure di condizionalità e regime*”

- sanzionatorio per i percettori delle prestazioni di disoccupazione ASpI, miniASpI, NASpI, DIS-COLL, Mobilità e ASDI di cui all'art. 21 del *Decreto legislativo n. 150 del 2015 come integrato dal d.lgs. n.185 del 2016*”;
- la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 marzo 2016, n. 3374 avente ad oggetto “*richiesta di chiarimenti e indicazioni sulla normativa in materia di stato di disoccupazione – d.lgs. 150/2015*” e in particolare il punto Q.7. “*giustificato motivo*”;
  - il D.l. 5 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla l. 3 luglio 2023, n. 85, “*Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro*” ed in particolare l’art.12, co. 5, in merito alle modalità di convocazione per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato, di cui all’art. 20 d.lgs. n. 150/2015;
  - la deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2023, n. 1315 avente ad oggetto: “*Approvazione delle indicazioni operative per i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e per i soggetti accreditati alla formazione per l’attuazione dei programmi di politica attiva*”;
  - il D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla l. 10 agosto 2023, n. 112 “*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025*” ed in particolare:
    - l’art. 3 co. 1, in merito all’attribuzione delle funzioni dell’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. recante il regolamento di organizzazione del medesimo Ministero del Lavoro, con la conseguente soppressione di ANPAL;
    - l’art. 3, co. 4 riportante “*ogni riferimento all’ANPAL contenuto in norme di legge o in norme di rango secondario è da intendersi riferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il [decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150](#), è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni del presente decreto*”;
  - il D.P.C.M. 22 novembre 2023, n. 230 avente ad oggetto “*Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione*”, pubblicato in GU n.38 del 15-2-2024 ed entrata in vigore dal 1° marzo 2024.

Vista la Circolare n. 336668del 29/09/2025 avente ad oggetto “*Modifica e utilizzo dei nuovi codici ministeriali nei provvedimenti sanzionatori adottati in applicazione del regime di condizionalità per beneficiare di strumenti di sostegno al reddito ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 150/2015*”, con la quale si dispone, tra l’altro, che – a partire dal 01/09/2025 – gli eventi di condizionalità debbano essere contrassegnati dai codici in uso a livello nazionale (da X33 a X42);

Premesso che:

- il signor D.B. ha presentato la domanda di NASPI in data 04/06/2025;
- il predetto utente è domiciliato e residente a Roma e, ciononostante, risultava da convocare dal Centro per l’Impiego di Bologna per la stipula del patto di servizio e per l’attivazione del Programma Gol, perché la notifica della sua domanda di NASPI era pervenuta nel gestionale in uso a detto Centro per l’Impiego e, per un breve periodo, le convocazioni venivano effettuate non sulla scorta dell’indicazione del Centro per l’Impiego indicato dai percettori di NASPI, ma sulla scorta delle notifiche delle domande di NASPI che venivano inviate ai vari Centri per l’Impiego in base alla titolarità della SAP;
- che la predetta procedura è stata attualmente di nuovo regolamentata dal Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali, il quale ha disposto che ogni Centro per l'Impiego deve convocare gli utenti percettori di NASPI sulla base della competenza del Centro per l'Impiego indicata dal singolo percettore;

- il signor D.B., a fronte delle esposte circostanze, era stato dunque erroneamente convocato dal Centro per l'Impiego di Bologna ad un colloquio per la stipula del patto di servizio per il giorno 10/10/2025;
- egli non si è presentato a detto colloquio;
- con determinazione dirigenziale n. 2077 del 17/11/2025 recante “*Provvedimento di applicazione del regime di condizionalità per beneficiari di Naspi o Dis-coll – area territoriale centro 1 – Centro per l’impiego di Bologna - per gli eventi dal 01/10/2025 al 31/10/2025*”, è stata disposta la condizionalità (a fronte dell’evento **X35** del 10.10.2025) nei confronti del signor D.B.;
- il predetto provvedimento, in data 19/11/2025 con protocollo n. 412176, è stato trasmesso mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) al Comitato per i ricorsi di condizionalità presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alla sede INPS competente, per gli atti di propria competenza;
- con apposita e-mail verrà chiesto al Centro per l'Impiego di Roma di convocare il signor D.B. – percettore di NASPI - ad un colloquio per la stipula del patto di servizio;

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene – in via di autotutela della Pubblica Amministrazione - di dover procedere con l'esclusione dall'elenco degli eventi di condizionalità, già allegato alla determinazione dirigenziale n. 2077 del 17/11/2025, del nominativo del signor D.B. nei confronti del quale, pertanto, non va applicata alcuna condizionalità.

Ritenuto:

- per quanto sopra esposto, di non penalizzare il percettore che è rientrato nell'applicazione della sanzione specificata con determina dirigenziale n. 2077 del 17/11/2025, in quanto gli eventi riferiti risultano coerenti con gli atti d'ufficio;
- che, sulla scorta del principio di Revisione ed Autotutela della Pubblica Amministrazione ex art. 21 *nonies* L. 241/1990 e ss. mm. e ii., si rende ora necessario disporre la revoca della sanzione della condizionalità (già disposta con la citata determina n. 2077 del 17/11/2025) nei confronti della persona di cui sopra, poiché erroneamente convocata dal Centro per l'Impiego di Bologna;
- che rimangono invariate le sanzioni già disposte nel sopra richiamato provvedimento n. 2077 del 17/11/2025;
- di comunicare tramite PEC all'INPS e al Comitato per i ricorsi di condizionalità presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il presente provvedimento al fine di revocare l'applicazione della sanzione al percettore identificato nella relativa scheda privacy, parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Visti:

- il Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 “*General Data Protection Regulation*”;

- il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.;
- la l. 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Richiamate infine le Deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 1620 del 29 ottobre 2015 “Approvazione Statuto dell’Agenzia Regionale per il Lavoro in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- n. 364 del 11 marzo 2019 “Approvazione modifica del regolamento di organizzazione dell’Agenzia Regionale per il Lavoro approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1927/2016 e di quanto disposto con Delibera di Giunta Regionale n. 2181/2017”;
- n. 1187 del 16/07/2025 avente ad oggetto “XII Legislatura. Affidamento degli incarichi di Direttore Generale e di Direttore di alcune Agenzie Regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. n. 43/2001” e la determinazione dirigenziale n. 1430 del 22/07/2025 recante “Conferimento incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro, ai sensi dell’art. 32-bis, comma 4 della L.R. n. 17/2005 E ss.mm.ii., di cui a Deliberazione della Giunta Regionale n.1187 del 16/07/2024 - presa d’atto”;
- n. 1004 del 20/6/2022 recante “Definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1123/2018”;
- le determinazioni del Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro:
- n. 79 del 26 ottobre 2016 con la quale ha adottato il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia stessa, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1927 del 21 novembre 2016, come successivamente modificato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2181 del 28 dicembre 2017 ed in particolare l’art. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
- n. 284 del 10 aprile 2017 con la quale il Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro ha definito le “Modalità di svolgimento delle funzioni dirigenziali dell’Agenzia per il Lavoro dell’Emilia- Romagna”;
- n. 664 del 21 giugno 2018 “Assegnazione del personale ai servizi territoriali dell’Agenzia Regionale per il Lavoro”;
- n. 1277 del 7 dicembre 2018 “Dirigenti delle Province e della Città metropolitana di Bologna trasferiti all’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 1 c. 793 della L. n. 205/2017. Proroga incarichi dirigenziali anno 2019”;
- n. 1257 del 7 agosto 2020 “Macrostruttura dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia- Romagna. Modificazione ambiti territoriali”;
- n. 235 del 4 marzo 2021 “Macrostruttura dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna. Modificazione a seguito riorganizzazione del Servizio Affari Generali, Bilancio e Risorse Umane”;
- n. 2023 del 22 novembre 2023 “Macrostruttura dell’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna. Modificazione a seguito riorganizzazione. Approvazione declaratorie posizioni dirigenziali Politiche del Lavoro, Affari Generali e Risorse Umane e Innovazione e Trasformazione Digitale”;
- n. 1368 del 24 novembre 2021 “Istituzione, descrizione e graduazione di nuove posizioni organizzative. Riapprovazione con modifiche dei criteri generali per la gestione dell’istituto delle posizioni organizzative e dei

*criteri per la loro graduazione”;*

- n. 1256 del 14 ottobre 2022 *“Ripartizione delle competenze in tema di Privacy e Linee Guida per i soggetti attuatori e gli incaricati dell’Agenzia Regionale per il Lavoro - Abrogazione della determinazione n.1141/2018”;*
- n. 1663 del 29 agosto 2024 *“Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio territoriale Centro 1, con decorrenza 1/9/2024”;*
- n. 1992 del 29 ottobre 2024 avente ad oggetto *“Approvazione Linee guida per l’applicazione della normativa sullo stato di disoccupazione”;*
- n. 2387 del 23 dicembre 2024 avente ad oggetto *“Conferimento incarichi di Responsabilità di Elevata Qualificazione 2025-2027 presso l’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna”;*
- n. 134 del 31/01/2025 avente ad oggetto *“Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 - approvazione”;*
- n. 1301 del 27/06/2025 avente ad oggetto *“Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026. Sottosezione di programmazione 3.3 Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 dell’Agenzia per il Lavoro Emilia-Romagna. Primo aggiornamento 2025”;*
- n. 1763 del 30/09/2025 avente ad oggetto *“Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna. Secondo aggiornamento”;*
- le determinazioni del Dirigente del Servizio Territoriale Centro 1 dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna:
- n. 553 del 4 aprile 2024 *“Approvazione articolazione organizzativa del servizio territoriale Area Centro 1 ambito di Bologna con relative competenze, attribuzioni e assegnazione del personale alle unità organizzative”;*
- n. 2410 del 30 dicembre 2024 avente ad oggetto *“Deleghe di competenze dirigenziali ai titolari di incarichi di elevata qualificazione del Servizio Territoriale Centro 1 - ambito territoriale di Bologna”;*
- n. 2411 del 30 dicembre 2024 avente ad oggetto *“Individuazione dei Responsabili del procedimento ai sensi dell’art. 5 e ss. Della L. n. 241/1990 – Ambito Territoriale Centro 1 Bologna”.*

Dato atto che la Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii, è la titolare di incarico di elevata qualificazione del Centro per l’Impiego di Bologna con delega di funzioni dirigenziali dell’Agenzia

Regionale per il Lavoro, Alessandra Burnelli, così come stabilito dalla determinazione dirigenziale n. 2410 del 30 dicembre 2024.

Attestato che sia il sottoscritto Dirigente del Servizio Territoriale Centro 1 dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna, Dott. Marco Silvagni, sia la Responsabile del Procedimento non si trovano in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi ex art. 6 bis della l. n. 241/1990.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

## **D E T E R M I N A**

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate di:

1. procedere, in sede di Revisione e Autotutela Amm.va Decisoria ex art. 21 nonies l. 241/1990 e ss. mm. e ii., alla rettifica parziale della propria determina dirigenziale n. 2077 del 17/11/2025, annullando la sanzione applicata al percettore identificato nella relativa scheda privacy, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, nei confronti del quale, pertanto, non va applicata la condizionalità;
2. confermare in ogni restante parte quanto disposto con la propria determina dirigenziale n. 2077 del 17/11/2025;
3. trasmettere tramite PEC, entro 5 giorni dall'adozione, all'INPS e al Comitato per i ricorsi di condizionalità presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il presente provvedimento al fine di revocare l'applicazione della sanzione alla percettrice identificata nella relativa scheda privacy, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
4. notificare al percettore di strumenti di sostegno al reddito interessato il presente provvedimento di revoca;
5. di dare atto che la Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii, è la titolare di incarico di elevata qualificazione del Centro per l'Impiego di Bologna con delega di funzioni dirigenziali dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, Alessandra Burnelli, così come stabilito dalla determina dirigenziale n. 2410 del 30 dicembre 2024;
6. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa.

IL DIRIGENTE  
Dott. Marco Silvagni  
*Firmato digitalmente*



<b>ALLEGATO 1</b>
-------------------

N. riga	Protocollo INPS	Data domanda di sostegno al reddito	Data evento condizionalità	Tipo evento	Determina che aveva disposto la sanzione della condizionalità	SMS di convocazione al colloquio
1	INPS.7000.04/06/2025.0178563	04/06/2025	10/10/2025	<b>X35</b> - Prima assenza - Mancata presentazione alle convocazioni per Patto di Servizio, ovvero a tutte quelle previste dall'art. 21, comma 7, lettera a) del d.lgs. 150/2015 - Decurtazione di un quarto mensilità dell'indennità	Determina n.2077 del 17/11/2025	SMS delle ore 12:31 del 23/09/2025

\*1 – Il Numero degli eventi è calcolato sulla base delle informazioni riportate nel sistema informativo lavoro della Regione Emilia-Romagna (SILER)

Scheda Privacy contenente dati personali non accessibili ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003